ILCASO.it

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE

SEZIONE CIVILE

in composizione monocratica, nella persona del giudice Giuseppe Rini, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento iscritto al n. 77/2026 P.U., promosso

DA

[ ], rappresentato e difeso dall'avv. Pia Maria Manzella [ ] per procura allegata all'atto introduttivo

PROPONENTE

OGGETTO: concordato minore

❖❖❖

Letta la proposta di concordato minore *ex* artt. 74 e ss. CCII depositata da [ ] in data 14 settembre 2026;

visto il provvedimento di assegnazione del procedimento emesso in pari data;

ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale *ex* art. 27, commi 2 e 3, CCII, posto che il centro degli interessi principali del debitore è ubicato a Casteldaccia (comune rientrante nel circondario del Tribunale di Termini Imerese);

rilevato che è stata allegata tutta la documentazione prescritta dall'art. 75, comma 1, CCII;

letta la relazione particolareggiata redatta dal professionista nominato dall'OCC quale gestore della crisi, avv. Marcello Martorana, contenente le indicazioni e i giudizi di cui all'art. 76, commi 2 e 3, CCII nonché l'attestazione prevista dall'art. 75, comma 2, CCII;

considerato che appare dimostrata la sussistenza, in capo al proponente, sia della qualifica di "imprenditore minore" (agente di commercio) sia dello stato di sovraindebitamento (cfr. art. 2, comma 1, lett. c-d, CCII);

rilevato che la proposta consente al debitore di proseguire la propria attività (art. 74, comma 1, CCII);

osservato che, con decreto emesso in data 15 settembre 2026, rilevata l'assenza (allo stato) di alcuna delle ipotesi di inammissibilità della domanda previste dall'art. 77 CCII, è stata dichiarata l'apertura della procedura di concordato minore, disponendo:

a) la pubblicazione del decreto medesimo (eliminati i dati sensibili), a cura del professionista, sul sito https://tribunale-terminiimerese.giustizia.it;
b) la trascrizione del decreto presso gli uffici competenti, nei modi di legge, a cura del professionista;
c) la comunicazione del decreto, a cura del professionista, a tutti i creditori, con assegnazione a questi ultimi del termine di trenta giorni per trasmettere al professionista – a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio di recapito certificato qualificato ai sensi dell'art. 1, comma 1-*ter*, D.Lgs. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale) – la propria dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni;
d) l'onere per il professionista di redigere, all'esito della votazione, una relazione (inserendovi i voti favorevoli e contrari dei creditori con l'indicazione nominativa dei votanti e dell'ammontare dei rispettivi crediti nonché l'indicazione nominativa dei creditori che non hanno esercitato il voto e dell'ammontare dei loro crediti) e di depositarla in cancelleria entro tre giorni dalla chiusura delle operazioni di voto, allegando – su supporto informatico – la documentazione relativa all'espressione dei voti;

e) la sospensione della procedura esecutiva immobiliare a carico del debitore iscritta al n. 165/2024 R.G.Es. Trib. Termini Imerese;

f) il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive individuali e cautelari sul patrimonio del debitore o sui beni e diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa, il divieto di acquistare diritti di prelazione sul patrimonio medesimo, le statuizioni per cui le prescrizioni rimangono sospese, le decadenze non si verificano e la sentenza di apertura della liquidazione controllata non può essere pronunciata, il tutto sino alla definitività del provvedimento di omologazione;

rilevato che, in data 22 ottobre 2026, il professionista ha trasmesso la documentazione relativa all'effettuazione dei prescritti adempimenti, unitamente alla relazione sull'esito del voto (con i relativi allegati) e ad una modifica migliorativa della proposta formulata dal debitore;

evidenziato, in particolare, che – con la modifica da ultimo apportata – il proponente ha offerto di versare, in un arco temporale di dieci anni e nove mesi, la somma di € 86.713,73 in n. 129 rate mensili da € 763,68 ciascuna (ad eccezione dell'ultima, pari ad € 764,13), con cui soddisfare – oltre alle spese di procedura ammontanti ad € 11.801,44 (di cui € 5.801,44 per compenso dell'OCC ed € 6.000,00 per compenso del legale del debitore) – i creditori nelle misure percentuali previste nel seguente prospetto:

CREDITORI	PRIV. IPOTEC.	PRIVILEGIO	CHIROGRAFO	%	PROPOSTA DI PAGAMENTO
ALTEA SPV cessionaria UniCredit S.p.A. mutuo fondiario	€ 84.776,66			69%	€ 58.495,90
ALTEA SPV cessionaria UniCredit S.p.A. mutuo fondiario			€ 26.280,76	5 %	€ 1.314,04
Dir. Prov. Pal. Uff. Bagheria – cod. 8 TXG		€ 59.249,57		20%	€ 11.849,91

Dir. Prov. Pal. Uff. Bagheria – cod. 8 TXG			€ 47.399,66	5%	€ 2.369,98
INPS sede Palermo – cod. 550000		€ 20.599,95		20%	€ 4.119,99
INPS sede Palermo – cod. 550000			€ 16.479,96	5%	€ 823,99
Dir. Prov. Pal. Uff. Bagheria – cod. 8 TXG			€ 3.137,52	5 %	€ 156,88
INPS sede Palermo – cod. 550000			€ 2.895,60	5%	€ 144,78
Comune di San Cataldo – polizia urbana			€ 191,54	5%	€ 9,58
Comune di Aci Castello – polizia urbana			€ 142,90	5%	€ 7,15

Comune di Bagheria – polizia urbana			€ 426,52	5%	€ 21,33
Comune di Casteldaccia – ufficio tributi		€ 1.066,91		20%	€ 213,38
Comune di Casteldaccia – ufficio tributi			€ 126,41	5 %	€ 6,32
Comune di Casteldaccia – ufficio tributi (quota degradata)			€ 853,53	5%	€ 42,68
Comune di Casteldaccia – polizia urbana			€ 336,50	5%	€ 16,83
Comune di Palermo – ufficio tributi		€ 4.826,70		20%	€ 965,34
Comune di Palermo – ufficio tributi			€ 3.861,36	5%	€ 193,07
Comune di Palermo – ufficio tributi			€ 874,56	5%	€ 43,73
Comune di Palermo – polizia urbana			€ 2.362,55	5%	€ 118,13
Comune di San Vito Lo Capo – polizia urbana			€ 206,72	5%	€ 10,34

Prefettura di Agrigento – cod. 0 VIOLAM 12326			€ 556,33	5%	€ 27,82
Prefettura di Palermo – cod. 0 VIOLAM 12380			€ 894,00	5%	€ 44,70

Camera di Commercio – cod. 0 CPAN20 19000			€ 665,02	5%	€ 33,25
Regione Sicilia – cod. 0115 36929		€ 4.512,57		20%	€ 902,51
Regione Sicilia – cod. 0115 36929			€ 3.610,06	5%	€ 180,50
Regione Sicilia – cod. 0115 36929			€ 1.596,40	5%	€ 79,82
Agenzia delle Entrate		€ 7.617,68		20%	€ 1.523,54
Agenzia delle Entrate			€ 6.094,14	5 %	€ 304,71
Kruk Investimenti S.r.l. (capitale)			€ 9.232,95	5%	€ 461,65
Kruk Investimenti S.r.l. (spese legali per D.I.)			€ 827,32	5%	€ 41,37
INPS (contributi Gestione Commercianti)		€ 3.262,90		20 %	€ 652,58
Comune di Casteldaccia – SO.GE.R.T. SPA		€ 1.408,07		20%	€ 281,61
Comune di Casteldaccia – SO.GE.R.T. SPA			€ 1.126,46	5 %	€ 56,32
Advisor contabile Dott.ssa Sciarrotta			€ 1.200,00	100%	€ 1.200,00
Totale	**€ 84.776,66**	**€ 102.544,35**	**€ 131.378,77**		**€ 86.713,73**

considerato che l'art. 105, comma 4, CCII in tema di concordato preventivo (che trova anch'esso applicazione nel concordato minore per il rinvio di cui all'art. 74, comma 4) preclude la modifica della proposta nel corso delle operazioni di voto (e – *a fortiori* – dopo la loro conclusione) e che tale divieto è stato inteso, sotto la vigenza dell'art. 175, comma 2, L. Fall.,

come riferito non ad un "*qualsivoglia mutamento, magari di carattere assolutamente insignificante della proposta originaria*", bensì a "*una modifica che, concretamente, pregiudichi la valutazione già effettuata dai creditori approvando la proposta ed il piano ad essa relativo*" (cfr. Cass. civ. n. 22988/2022);

osservato che, nella fattispecie, le modifiche apportate al piano non hanno una portata tale da comportare un sostanziale mutamento della proposta originaria, per cui sono da reputarsi ammissibili;

rilevato che l'impegno sopra descritto verrà assolto dal proponente destinando ai creditori una quota del suo reddito lavorativo (stimato in € 1.591,47 mensili) e trattenendo la restante parte per il proprio fabbisogno (indicato in € 750,00 al mese);

rammentato che l'art. 79, comma 1, CCII dispone: "*Il concordato minore è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Quando un unico creditore è titolare di crediti in misura superiore alla maggioranza dei crediti ammessi al voto, il concordato minore è approvato se, oltre alla maggioranza di cui al periodo precedente, ha riportato la maggioranza per teste dei voti espressi dai creditori ammessi al voto. Quando sono previste diverse classi di creditori, il concordato minore è approvato se la maggioranza dei crediti ammessi al voto è raggiunta anche nel maggior numero di classi*";

precisato che, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 79, "*in mancanza di comunicazione all'OCC nel termine assegnato, si intende che i creditori abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro trasmessa*";

evidenziato, quindi, che la votazione ha dato il seguente esito:

CREDITORI	DEBITO	IPOTECARIO	PRIVILEGIATO	CHIROGARFARIO	FAVOREVOLI	CONTRARI	ASTENUTI
Agenzia delle Entrate Dir. Prov.	70.004,77 €		66.867,25 €	3.137,52 €		70.004,77 €	
Inps	26.758,45 €		23.862,85 €	2.895,60 €		26.758,45 €	
Altea	84.776,66 €	84.776,66 €				84.776,66 €	
Kruk Investimenti S.r.l.	10.060,27 €			10.060,27 €			10.060,27 €
Regione Sicilia	6.108,97 €		4.512,57 €	1.596,40 €			6.108,97 €
Comune di Casteldaccia	2.937,89 €		2.383,39 €	554,50 €			2.937,89 €
Comune di Aci Castello	142,90 €			142,90 €			142,90 €
Comune di San Vito Lo Capo	206,72 €			206,72 €			206,72 €
Comune di Bagheria	426,52 €			426,52 €			426,52 €
Comune di Palermo	8.063,81 €		4.826,70 €	3.237,11 €			8.063,81 €
Prefettura di Agrigento	556,33 €			556,33 €			556,33 €
Prefettura di Palermo	894,00 €			894,00 €			894,00 €
Camera di Commercio	665,02 €			665,02 €			665,02 €
Advisor contabile	1.200,00 €		1.200,00 €		1.200,00 €		
TOTALE	**212.802,31 €**	**84.776,66 €**	**103.652,76 €**	**24.372,89 €**	**1.200,00 €**	**181.539,88 €**	**30.062,43 €**

rilevato che, sulla scorta dei dati appena esposti, nella fattispecie non è stata raggiunta la maggioranza complessiva dei crediti ammessi al voto, in conseguenza del diniego espresso da Agenzia [redacted]

osservato, a questo punto, che l'art. 80, comma 3, CCII dispone: *"Quando uno dei creditori o qualunque altro interessato contesta la convenienza della proposta, il giudice, sentiti il debitore e l'OCC, omologa il concordato minore se ritiene che il credito dell'opponente possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria. Il giudice omologa altresì il concordato minore anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento della percentuale di cui all'art. 79, comma 1 e, anche sulla base delle risultanze, sul punto, della specifica relazione dell'OCC, la proposta di soddisfacimento dell'amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all'alternativa della liquidazione controllata"* (cd. "*cram down* fiscale e contributivo");

considerato che nel caso in esame sussistono i presupposti per l'applicazione della norma appena menzionata, atteso che: 1) un'eventuale adesione di Agenzia delle Entrate e *CP_2* sarebbe stata decisiva per il raggiungimento delle maggioranze di cui all'art. 79, comma 1, CCII; 2) per i creditori dissenzienti la proposta è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria, dovendosi sul punto richiamare integralmente le puntuali valutazioni compiute dal professionista: *"[…] il patrimonio immobiliare del ricorrente è costituito da un immobile sito in* [redacted] *composto da un fabbricato e da un terreno di pertinenza. Il compendio immobiliare è stato valutato complessivamente in euro 76.745,00 […]. In ipotesi liquidatoria, la vendita coattiva del bene verosimilmente non conseguirebbe il valore di mercato, tenuto conto delle dinamiche tipiche delle aste giudiziarie. In particolare, alla prima asta l'offerta minima efficace sarebbe pari*

a euro 57.558,75, con probabile necessità di procedere a più ribassi. Al primo ribasso, l'offerta minima efficace scenderebbe a euro 43.169,07 e al secondo ribasso a euro 32.376,75. La proposta di soddisfacimento presentata dal debitore al creditore ipotecario prevede il pagamento di euro 58.495,90, pari al 69% del credito precisato dal creditore (euro 84.776,66). Tale importo risulta superiore all'offerta minima efficace già al primo esperimento di vendita (€ 57.558,75) e significativamente superiore a quanto il creditore potrebbe ottenere in caso di ribassi successivi, considerando altresì le tempistiche e i costi della procedura esecutiva. Per la parte residua del credito non soddisfatta in via ipotecaria (€ 26.280,76), il creditore viene equiparato ai chirografari e riceve un ulteriore pagamento nella misura del 5% (€ 1.314,04). Per quanto concerne i creditori privilegiati (tributari e previdenziali), il pagamento offerto nella misura del 20% risulta più conveniente dell'alternativa liquidatoria. In tale scenario, infatti, l'intero ricavato dalla liquidazione dell'immobile verrebbe assorbito dal creditore ipotecario, il cui credito (€ 84.776,66) eccede il valore di realizzo del bene anche al primo esperimento di vendita (€ 57.558,75). I beni mobili registrati, del valore complessivo di soli € 4.500,00, sarebbero insufficienti a soddisfare in misura apprezzabile la massa dei crediti privilegiati, pari a € 99.281,45. L'incapienza del patrimonio mobiliare rispetto ai crediti assistiti da privilegio generale determina, in applicazione del principio di graduazione sussidiaria ex art. 2776 c.c., l'impossibilità per i creditori privilegiati di ottenere soddisfazione alcuna in sede liquidatoria. Anche per la parte degradata al chirografo (80% del credito originario), i creditori privilegiati ricevono un ulteriore 5%, che nella liquidazione controllata non otterrebbero. Quanto ai creditori chirografari ab origine, la percentuale del 5% offerta in sede concordataria rappresenta l'unica prospettiva di soddisfacimento, atteso che in ipotesi liquidatoria gli stessi non riceverebbero alcunché, stante l'incapienza del patrimonio rispetto ai crediti di rango superiore. Ne consegue che, in ipotesi liquidatoria, l'Erario non risulterebbe soddisfatto in misura maggiore, in quanto il valore del bene verrebbe assorbito integralmente dal creditore ipotecario in sede di liquidazione controllata, lasciando priva di capienza

la posizione dei creditori privilegiati e chirografari" [cfr. relazione particolareggiata, pagg. 21-22];

rilevato, sotto altro profilo, che vanno disattese le ulteriori censure dei creditori dissenzienti con riguardo alla ammissibilità/fattibilità del piano, sulla scorta delle condivisibili le argomentazioni espresse dal professionista, che ha confutato i rilievi mossi in ordine:

- alla condotta fiscale del proponente (che avrebbe mostrato una tendenza sistematica a sottrarsi ai propri obblighi tributari) e al non adeguato approfondimento delle cause del sovraindebitamento, in quanto "*nel concordato minore, non è richiesto un autonomo requisito di meritevolezza inteso come assenza di colpa grave nella causazione dell'indebitamento, mentre il mancato pagamento protratto nel tempo non integra di per sé un atto fraudolento se non è accompagnato da condotte distrattive, simulatorie o preordinate a sottrarre beni ai creditori*" [cfr. relazione sull'esito del voto, pag. 3];
- ad una (presunta) sottostima del bene immobile di proprietà del proponente, atteso che "*la proposta non si fonda su una valutazione astratta dell'immobile, ma sulla stima del bene nello stato in cui esso effettivamente versa*", con "*presenza di degrado, umidità, screpolature e opere abusive*", che "*costituiscono elementi oggettivi idonei a giustificare l'abbattimento del valore di mercato*", tenuto anche in considerazione che "*il confronto deve essere svolto tra il soddisfacimento concretamente assicurato dalla proposta e il ricavato effettivamente distribuibile in ipotesi di liquidazione controllata, tenendo conto dello stato del bene, dell'alea della vendita forzata, dei ribassi progressivi, dei tempi di realizzo e dei costi prededucibili*" [cfr. relazione cit., pagg. 3-4]; 3) alla riproposizione della domanda dopo una declaratoria di inammissibilità pronunciata da questo Tribunale con decreto del 3 aprile 2026 (n. 12/2026 P.U.), posto che "*l'art. 77 CCII non contempla, tra le cause ostative, la mera presentazione di una precedente domanda dichiarata inammissibile, ma*

soltanto le ipotesi tassative ivi indicate, tra cui la precedente esdebitazione nei cinque anni o il doppio beneficio dell'esdebitazione" e che *"la nuova proposta è stata depositata dopo il decreto di inammissibilità del 03.04.2026 e recepisce i rilievi allora formulati, incrementando il soddisfacimento del creditore ipotecario da euro 43.090,96 a euro 58.495,90, degradando espressamente al chirografo la parte incapiente dei crediti prelazionari e riorganizzando la distribuzione nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione"* [cfr. relazione cit., pag. 4 e 5]; 4) alla omessa formazione di una classe autonoma *ex* art. 74, comma 3, CCII per [redacted] quale creditore assistito da garanzia prestata da un terzo (cioè la fideiussione prestata da [redacted] padre del debitore), giacché *"nel caso in esame, l'eventuale separata evidenziazione della posizione di CP_3, peraltro già individuata come creditore ipotecario e votante anche per la parte integralmente soddisfatta, avrebbe carattere meramente ricognitivo e non altererebbe il trattamento economico proposto"* [cfr. relazione cit., pag. 8]; 5) all'ammissibilità della falcidia dei debiti previdenziali, atteso che *"l'art. 74, comma 3, CCII consente il soddisfacimento anche parziale dei crediti attraverso qualsiasi forma; l'art. 80, comma 3, CCII contempla espressamente l'omologa in mancanza di adesione degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie; e l'art. 88, comma 1, CCII ammette il pagamento parziale o dilazionato dei contributi, purché il trattamento non sia inferiore a quello realizzabile in sede liquidatoria"*, per cui *"la disciplina speciale del Codice della crisi prevale quindi sull'argomento generale dell'indisponibilità contributiva"* [cfr. relazione cit., pag. 11];

considerato che, alla luce delle argomentazioni che precedono, va ravvisata la sussistenza delle condizioni per procedere all'omologazione del concordato minore proposto da [redacted]

evidenziato, da ultimo, che la somma prevista a titolo di compenso spettante al professionista nominato dall'OCC dovrà essere accantonato

fino alla completa esecuzione del piano (ferma restando la possibilità di richiedere la liquidazione di eventuali acconti), atteso che l'art. 81, comma 4, CCII dispone: "*Terminata l'esecuzione, l'OCC, sentito il debitore, presenta al giudice una relazione finale. Il giudice, se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito, procede alla liquidazione del compenso all'OCC, tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, e ne autorizza il pagamento*";

P.Q.M.

visti gli artt. 74-81 CCII;

OMOLOGA

il concordato minore proposto da [redacted], alle condizioni di cui all'offerta migliorativa trasmessa in data 22 ottobre 2026;

DISPONE

che il debitore compia ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato;

DISPONE

la somma prevista nel piano a titolo di compenso spettante al professionista nominato dall'OCC, avv. Marcello Martorana, venga accantonata fino alla completa esecuzione del piano;

DISPONE

che il professionista vigili sull'esatto adempimento del piano, risolva le eventuali difficoltà e, ove necessario, le sottoponga a questo giudice;

DISPONE

che il professionista:

a) riferisca per iscritto ogni sei mesi sullo stato di esecuzione del piano;
b) rendiconti eventuali spese sostenute per la procedura (che verranno rimborsate ad avvenuta esecuzione del piano);
c) terminata l'esecuzione, sentito il debitore, presenti al giudice una relazione finale;

DISPONE

che il professionista curi la pubblicazione della presente sentenza sul sito sul sito https://tribunale-terminiimerese.giustizia.it e provveda a comunicarla ai creditori;

DISPONE

la trascrizione della presente sentenza presso gli uffici competenti, nei modi di legge, a cura del professionista;

PONE

le spese del procedimento a carico del debitore;

DICHIARA

la chiusura della procedura;

MANDA

alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza al debitore e al professionista nominato dall'OCC quale gestore della crisi, avv. Marcello Martorana.

Termini Imerese, 26 ottobre 2026

IL GIUDICE
Giuseppe Rini

Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.